

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2358)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Autorizzazione di spesa per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 dicembre 1972, n. 910, ha autorizzato, come noto, in aggiunta agli stanziamenti precedentemente disposti con la legge 15 dicembre 1969, n. 1024, la spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

La predetta somma di lire 8 miliardi era destinata all'attuazione di un programma a media scadenza, a suo tempo formulato tenendo conto delle esigenze logistiche da soddisfare gradualmente, secondo un certo ordine di priorità. Tale stanziamento, tuttavia, si è rivelato del tutto insufficiente per due ordini di ragioni. Da un lato, per le note vicende monetarie, per il generale lievitare dei prezzi in tutti i Paesi e, in particolare, per il mutato rapporto di cambio tra la lira e le principali valute, il che, ovviamente, non poteva non tradursi in una drastica e consi-

stente diminuzione, in termini reali, della somma messa a disposizione del Ministero degli affari esteri; dall'altro, i piani di spesa a suo tempo predisposti, alla luce dei più aggiornati computi metrico-estimativi delle opere in corso di realizzazione si sono tutti rivelati errati per difetto, con la conseguente necessità di adeguamento delle originarie previsioni alla nuova situazione di mercato e, quindi, di ulteriore riduzione del programma di interventi previsti.

Con i fondi concessi dalla predetta legge sono state realizzate, o sono in corso di realizzazione, la costruzione della residenza e cancelleria di Brasilia, della cancelleria di Canberra, del completamento della residenza e della costruzione della cancelleria di Kabul, gli acquisti della residenza e cancelleria di Damasco, della residenza e cancelleria di Beirut, della residenza di Lima, della cancel-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

leria di Malta ed altre minori ancora non sottoposte alla competente Commissione.

Permane, tuttavia, la necessità di provvedere alle esigenze di altre sedi diplomatiche e consolari fra le quali si può ricordare: anzitutto costruzione o acquisto di una nuova sede per l'Ambasciata a Washington, dato che la Cancelleria della predetta Rappresentanza è assolutamente inadeguata e fatiscente, mentre l'intero complesso non offre più adeguata garanzia anche dal punto di vista della sicurezza; nonchè di riprendere in esame e portare, nella misura del possibile, a compimento tutti quegli altri progetti di costruzione ed acquisto che — accantonati finora a causa della insufficienza di fondi — trovassero copertura nel nuovo stanziamento.

L'urgenza di sostanziali interventi nelle sedi suindicate, e non soltanto in quelle, è

stata più volte rappresentata anche da uomini politici, da sindacalisti, da connazionali che, per diverse ragioni, hanno avuto modo di visitarle.

È di tutta evidenza, quindi, alla luce delle premesse considerazioni, la necessità di disporre un ulteriore stanziamento integrativo, per far fronte alle esigenze, ormai non più procrastinabili, delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari. L'ammontare di tale stanziamento può essere indicato in lire 8 miliardi, da ripartire nell'arco di due esercizi finanziari, stante la necessità di pervenire all'attuazione del programma di interventi nel più breve tempo possibile.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza, appunto, l'ulteriore spesa di lire 8 miliardi in ragione di lire 4 miliardi nell'anno 1976 e di lire 4 miliardi nell'anno 1977.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto e la costruzione di stabili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, da ripartire in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.